PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 25

Ai comuni di cui all'art. 1 ed all'amministrazione provinciale di Ancona e' concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1972, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni provocati dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, nonche' delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni; La misura del contributo e' determinata in base alle entrate accertate nel 1971 per i tributi riscuotibili mediante ruoli e per il contributo speciale di cura ed in base al gettito dell'anno 1971, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo. La concessione dei contributi previsti nel presente articolo e' disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione del consiglio provinciale e dei consigli comunali interessati. I comuni di cui all'art. 1 e la provincia di Ancona sono autorizzati, anche in deroga ai, limiti stabiliti dai contratti con la Tesoreria, a richiedere anticipazioni di cassa, in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto. Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti e per i ratei dei mutui scadenti nell'anno 1972. Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1972. (2)

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 6 ottobre 1972, n.552, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 1972, n.734, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che " L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni prevista dall'art. 25 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' elevata a L. 2.800 milioni. La complessiva somma di L. 2.800 milioni e' destinata agli interventi previsti nel predetto art. 25, da effettuarsi con le modalita' ivi indicate, a favore dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, e della provincia di Ancona."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-25/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it